

Centro Studi
Consiglio Nazionale Ingegneri

Il riparto delle competenze fra geometri e ingegneri

**Nota alla sentenza della Corte suprema di
Cassazione, Sezione II Civile, del 7 settembre 2009
n. 19292**



(c.r. 252)

Roma, ottobre 2009



L'ingegnere mai subordinato al geometra

Con la sentenza n. 19292 del 7 settembre 2009 la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, è intervenuta sull'annosa questione del riparto delle competenze professionali in materia di progettazione tra la categoria degli ingegneri e quella dei geometri.

La Corte di Cassazione non si limita a ribadire, con nettezza e perentorietà, il già noto principio della *esclusività* della competenza professionale degli ingegneri in materia di calcolo delle strutture in cemento armato (che i geometri possono espletare per le sole modeste costruzioni accessorie agli edifici rurali) ma censura altresì la prassi del surrettizio *frazionamento* dell'attività di progettazione; tale frazionamento si riscontra ogni qual volta (come nel caso oggetto di esame della Corte) la progettazione "*strutturale*" delle opere in cemento armato sia affidata ad un ingegnere e le residue attività progettuali ad un geometra che, però, risulta titolare del progetto complessivo anche se solo di "*massima*" e non "*esecutivo*".

Sul primo aspetto la Corte ricorda il suo costante orientamento secondo il quale "*ai tecnici solo diplomati (geometri e periti in edilizia)*" è consentita esclusivamente "*la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica*".

"*Trattandosi di una scelta in equivoca del legislatore dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, i limitati margini di discrezionalità accordati all'interprete*", prosegue la Corte, "*attengono soltanto alla valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo ed all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti,*



eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è".

La Corte statuisce però altri principi fondamentali.

La prevalenza dei professionisti con titolo accademico su quelli con diploma superiore. Nell'espletamento dell'attività professionale, il professionista in possesso di un titolo accademico (nel caso di specie, la laurea specialistica in ingegneria) non potrà mai ritenersi subordinato a quello con titolo di formazione di livello inferiore (nel caso di specie diploma di geometra).

Il supporto normativo del principio è l'art. 2232 del Codice civile ai sensi del quale: *"Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto [c.c. 1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [c.c. 1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione".*

Nel nostro ordinamento, al di fuori dei casi di responsabilità oggettiva, è configurabile la responsabilità (civile) sempre e solo nei casi in cui il responsabile abbia personalmente compiuto un'azione o un'omissione da cui è derivato il danno causato a terzi. È chiaro, dunque, che l'art. 2232 c.c., nel richiamare **la personale** "direzione e responsabilità" del professionista incaricato, imponga che questi debba essere necessariamente competente per l'espletamento della medesima. Non si tratta, tuttavia, di una novità assoluta in quanto già in precedenza (si veda la sentenza della stessa Corte di Cassazione n. 3108/1995) la giurisprudenza aveva statuito che la collaborazione di cui all'art. 2232 c.c., dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non avrebbe mai potuto riguardare l'esecuzione di una prestazione professionale che richiedesse un titolo di studio superiore a quello del professionista incaricato.

Naturalmente, l'impossibilità di poter essere subordinati ad un professionista con titolo di studio inferiore vale, ovviamente, sia all'interno della categoria degli ingegneri che nei rapporti tra *ingegneri iuniores* e professionisti diplomati (geometri e periti



industriali). Ciò vuol dire che l'ingegnere della sezione A non potrà mai collaborare all'espletamento di una prestazione professionale la cui responsabilità sia attribuibile ad un ingegnere iunior ma solo viceversa; allo stesso modo, mai l'ingegnere iunior potrà essere subordinato nello svolgimento delle sue prestazioni ad un geometra o perito. Si ricorda che la tesi opposta è stata più volte sostenuta, distorcendo le disposizioni del DPR 328/2001, dai Consigli nazionali dei geometri e periti industriali.

La progettazione è una prestazione unitaria e richiede un omogeneo livello di competenze professionali per l'espletamento delle sue singole (ma interconnesse) articolazioni. La Corte conferma un altro principio noto, ossia quello della unitarietà della prestazione di progettazione, al quale si collega l'inevitabile corollario dell'omogeneità del livello di competenza professionale richiesto per il suo espletamento. Più in particolare, *la progettazione esecutiva è direttamente connessa alla progettazione preliminare (o di massima) ed entrambe richiedono lo stesso livello di competenze professionali.* Ciò, ovviamente, non preclude che professionisti diversi svolgano le diverse fasi della prestazione di progettazione (utilizzando la terminologia adottata negli appalti pubblici: preliminare, definitiva ed esecutiva) purché tutti dispongano di un livello di competenze e conoscenze adeguato alla complessità della prestazione, la quale, da questo punto di vista, va considerata unitariamente.

La diretta connessione tra le scelte compiute nei diversi livelli progettuali è un principio noto alla disciplina pubblicistica degli appalti che ne rivendica con forza la vigenza (si veda l'art. 91 del D.lgs. n. 163/2006, ma anche il pregresso art. 17 della Legge n. 109/1994). Se i livelli progettuali sono fasi di un'attività naturalmente unitaria non vi può essere distinzione di competenza professionale per l'espletamento di ognuno di essi. In sintesi, se la progettazione di un lavoro è rimessa alla competenza di un ingegnere, questi dovrà procedere ad espletare tutti i vari livelli nei quali si articola la prestazione, senza che le fasi più generiche (progettazione preliminare) ma non per questo meno importanti, possano essere affidate a professionisti con un titolo di formazione inferiore (e, dunque, con competenze e capacità meno elevate).



In conclusione, qualora la progettazione richieda la prestazione di un ingegnere, quest'ultimo non potrà limitarsi a ricoprire un ruolo di ausiliario (limitando, ad esempio, il suo contributo al solo calcolo strutturale) e demandare al professionista con il titolo di formazione di livello inferiore il rango di responsabile ultimo dell'attività professionale esperita. La responsabilità dell'attività di progettazione non può, infatti, che ricadere sulle spalle del professionista il cui intervento è essenziale per la compiuta esecuzione della prestazione.